



COMUNE DI S. DONATO VAL DI COMINO

PROVINCIA DI FROSINONE

DELIBERAZIONE DEL PODESTÀ

L'anno millenovecentotrentatré Anno XI addì undici
del mese di Maggio nella Sede municipale di S. Donato V. C.

Verbale N. 128

IL PODESTÀ

Cav. Dott. Guido Massa

con il concorso del Segretario Comunale Sig. Caio Mario De Vecchis.

OGGETTO

Riduzione del canone imposte sui consumi.

Premesso che alla data 1/1/1932 X, con regolare contratto ed a seguito di pubblica asta la ditta Cav. Arturo Novelli Via Reno 26 Roma appaltava per il quinquennio 32-36 le imposte sui consumi, i diritti di mattazione e la tassa di occupazione suolo pubblico (posteggio) per il canone annuo di L.140500;

Premesso che con deliberazione 23/7/1932 X N.79 decidevasi transigere con la Ditta Novelli per quanto concerne le imposte sui materiali da costruzione, nel senso che eliminandosi dalla tariffa la voce "materiali da costruzione" già appaltata, riducevasi il canone contrattuale da L.140500 a L.120500; deliberazione, cui l'Autorità tutoria fece seguire nota significando che il Comune aveva facoltà di ridur-

re anche ad una minima quotazione l'aliquota per la voce "materiali da costruzione", senza tuttavia poterla del tutto eliminare dalla tariffa in riscossione; e ciò in conseguenza della corrente applicazione della sovrimposta fondiaria, oltre il primo limite legale, giusta le disposizioni del T.U. della legge per la riforma delle finanze locali;

Preso atto delle osservazioni dell'Autorità Tutoria, contenute nella suaccennata nota;

Riconfermato le ragioni in forza delle quali si stimò opportuno addivenire con la Ditta Novelli alla suddetta transazione; ragioni di cui è elenco e specifica nella motivazione del predetto atto N.79;

Riconfermata altresì la decorrenza della transazione alla data 1 Gennaio 1932, anche allo scopo di non causare disuguaglianze e sperquazioni nei confronti dei contribuenti;

Premesso che la medesima Ditta appaltatrice al termine della gestione 1932 esibisce all'Amministrazione Comunale una distinta degli incassi effettuati per un ammontare lordo di L.117644,43 mentre che, ai sensi della transazione deliberata ha dovuto pagare L.120500, versando di proprio circa L.3000 ed inoltre sostenendo senza rivalsa tutte le spese di gestione che si fanno ammontare a circa L.30mila; e chiede pertanto che l'Amministrazione riesamini il canone imposto sulla base delle risultanze e prenda provvedimenti conformi ad equità e permettenti alla Ditta di poter continuare a gestire nel quinquennio; e chiede infine la rivalsa di quanto ha speso in più nella predetta gestione 1932;

Eseguiti i dovuti accertamenti a mezzo dell'incaricato Comunale della sorveglianza Sig. Gaudiello Domenico, a tali mansioni delegato, ai sensi del Regolamento generale daziario e del capitolato, ed a seguito di atto deliberativo N.56 del 21/5/1932 X approvato il 23/5/1932 X N.9451; escusse le statistiche e controllati i bollettari, nonché le bollette rilasciate agli esercenti; assicurando così che il reale gettito 1932 è appunto quale esibisce la Ditta, cioè di L.117644,42;

Considerato che in linea di massima non possa non adeguarsi il canone imposto alle conseguite riscossioni, senza di che verrebbe a determinarsi una situazione assurda per l'appaltatore e pericolosa per

l'Amministrazione, nonchè eccessivamente fiscale e perciò malaccetta ai contribuenti ed infine ricca di possibili eccessi e scorrette applicazioni di disposizioni regolamentari; e che perciò in linea di massima la domanda della Ditta debba accogliersi, pur con le dovute riserve;

Considerato che per altro una eventuale riduzione di canone debba commisurarsi non tanto ad un incasso di un'annata, quanto ad presunto gettito delle imposte, specificamente bevande alcoliche e carni suine, gettito che potrebbe subire per ragioni del tutto contingenti una diminuzione in una annata, e conservarsi invece in altre annate; nonchè adeguarsi alle presunte spese che la gestione può incontrare nel Comune di Sandomato V.C.;

Considerato che debba frattanto non prendersi in esame la domanda che la ditta fa per essere rivalsa di quanto speso di proprio nella gestione 32, per far fronte ai gravami della gestione ed al pagamento del canone; invocando per questo l'Amministrazione la clausola contrattuale ed intendendo di limitare la riduzione solo agli anni 33-36;

Considerato che nella distinta delle riscossioni la voce "Vivo" ha prodotto un gettito superiore al consumo reale, avendo la Ditta passato ad imposta forti quantità di bevande tenuta in deposito ed il consumo della quale è in corso solo nel 1933 e che pertanto debba diminuirsi il presunto ammontare del gettito imposta del vino;

Considerato d'altra parte che essendosi verificato in forza delle esenzioni degli otto quintali di uva ai diretti coltivatori per l'annata 1931 un certo accumulo di scorte verso tal categoria di contribuenti, per modo che essi stessi, riducendo il consumo loro e della loro famiglia han potuto bensì evitare di approvvigionarsi per il 1932, ma non potranno (almeno parte di essi) altrettanto fare nella stagione 1933; e che in conseguenza debba prevedersi per gli anni 33 e seguenti un certo aumento nel gettito della imposta sulle uve e sui mosti;

Considerato che per ragioni del tutto locali e contingenti vi fu anticipo di mattazione dei suini sulla fine del 31, e per analoghe ragioni ritardo della medesima mattazione suini nella stagione invernale 32-33; cosicchè pure essendo avvenuto che la ditta Novelli non abbia riscosso notevole ammontare di imposte sulla mattazione suini per le scar-

se mattazioni di suini che ebbero luogo nel gennaio e nel Dicembre 32, è tutt-via da presumere che la ordinaria mattazione e consumo di suini si aggiri in questo Comune intorno ai 700 capi annuali; e che perciò debba sulla base di tale presunto gettito farsi il calcolo ai fini della revisione del canone;

Considerato che l'esperimento 32 sulle voci riscosse in economia dalla Ditta Novelli (dolciumi, pesci, formaggi, profumi, pellicceria ecc.) fa concludere per un presunto gettito superiore alle L.3000, ma non alle L.4000; cosicchè siavi elemento per appaltate anche la riscossione di tali voci;

Considerato che il gravame spese di gestione, comprensivo di stipendi e salari, tassa, materiale, stampati ecc. debba ridursi dalle L.30 a 35mila accusato dalla Ditta, a non oltre L.25mila, cioè circa L.2000 mensili; cifra convincente, tenuto conto che la gestione è affidata localmente a due impiegati di Ufficio ed un agente, oltre ad un ufficio staccato in Gallinaro;

Considerato che per tutte le suesposte ragioni possa considerarsi che il gettito presunto della imposta debba considerarsi non superiore alle L.132mila annue; cifra che non è affatto in discordia con la base di L.125mila con cui si procedette a suo tempo all'appalto dell'imposta stessa, e cifra inoltre che allora era comprensiva del presunto gettito "materiali da costruzione" e che venne calcolata, senza poter tener conto della inevitabile riduzione dei consumi, provocata dalla crisi economica volgente;

Considerato però che la probabilità di una prossima costruzione dell'edificio scolastico lascia prevedere una aumento sul gettito dell'imposta, in quanto si presume che almeno un ammontare di L.40mila finirà con l'essere erogato alla locale mano d'opera impiegata nella esecuzione dei predetti lavori; e che perciò è buona norma prudenziale escogitare un meccanismo che permetta al Comune di partecipare agli eventuali maggiori gettiti dell'imposta stessa; il che può aver luogo solo con l'appalto ad adagio per le riscossioni eccedenti la somma prevista del gettito;

Considerato perciò che la riduzione invocata debba così concepirsi:
a) partendo dal canone contrattuale di L.140500, detrarre a datare dal
I Gennaio 1932 L.20mila per modifica della tariffa sulla voce "materiali
da costruzione", sulla quale imponesi aliquota minima; b) a datare dal
I Gennaio 1933 ~~essendo il canone già fissato a L.120500~~ fatto calcolo
essere il presunto gettito annuale di L.132mila, detrarre da tale getti-
to la somma di L.25000, a copertura di spese di gestione: con che giun-
gesi a L.107000 da considerarsi quale minimo garantito dalla Ditta ap-
paltante a titolo di canone annuale; c) al di là di L.132000, per even-
tuali riscossioni del supere percepire il Comune l'80% sugli incassi ~~lordi~~
e la Ditta a titolo di aggio il residuo 20%;

DELIBERA

1) A datare dal I Gennaio 1932 il canone annuale che la Ditta Cav.
Arturo Novelli pagherà al Comune in 12 mensilità è ridotto a L.120500
(comprensivo imposte consumo, mattazioni e posteggio).

2) A datare dal I Gennaio 1933 la tariffa in riscossione sulla voce
"materiali da costruzione" è così modificata, ai sensi degli articoli
R.D.
95 e 98 della ~~Legge~~ Legge 14/9/1931 N.1175 T.U. per la finanza locale:

MATERIALI PER COSTRUZIONI EDILIZIE: ~~di~~ 0,01 (un centesimo) per cento
del valore ~~improvvisa~~ dei materiali impiegati nei lavori edilizi.

3) A datare dal I Gennaio 1933, avendo luogo la riscossione sulle vi-
genti tariffe, imposta consumo, posteggio e mattazioni, la Ditta ap-
paltante riscuoterà l'imposta sui consumi ad aggio con sistema del mini-
mo garantito. La somma minima garantita è di L.107mila, da corrisponder-
si in 12 mensilità pagabili alla data convenuta nel capitolato e nel
contratto. Le riscossioni che eccederanno il limite di L.132mila saranno
versate al Comune nella misura dell'80%, (~~ammontare lordo di qualsiasi~~
~~spese e gravame~~); il residuo 20% rimarrà alla Ditta a titolo di aggio.
La liquidazione delle riscossioni eccedenti le L.132mila avverrà a fine
di anno. È fatto salvo al Comune ogni e qualsiasi diritto di controllo
sulla gestione, da disciplinarsi in prosieguo ed ai sensi di legge.

Il presente processo verbale previa lettura è stato approvato e firmato a termini di legge

Firmato { **Il Podestà** *Manna*
Il Segretario Comunale *De Vecchis*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio il giorno *domenica 15 maggio 1933* a norma dell'art. 28 della vigente legge comunale, e che non pervennero a quest'ufficio opposizioni o reclami di sorta

S. Donato V. C., li *15 maggio* 1933 . Anno XI



IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to

De Vecchis

Per copia conforme ad uso amministrativo.

S. Donato V. C., li *15 maggio* 1933 . Anno XI

Visto: **IL PODESTÀ**

Manna



IL SEGRETARIO

De Vecchis

REGIA PREFETTURA DI FROSINONE

Num. 9752

Div. 1/1

Visto: **Si approva** sentito il Consiglio di Prefettura, per quanto riguarda la riduzione del canone di appalto;
Visto ed approvato dalla G.P.A. nella tornata del 6 settembre 1933 per quanto riguarda la modifica di tariffa.
Frosinone, li 10 settembre 1933 . Anno XI

IL PREFETTO

Manna